

Determinazione 30 settembre 2025 DSME 4/2025

Integrazioni alle disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL per le imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale di cui alla determinazione DIEU 17/2020

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 30 settembre 2025

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato “*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante “rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale” (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 24 settembre 2020 n. 17/2020 (di seguito: determinazione DIEU 17/2020);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) all’Autorità del 22 settembre 2025, prot. Autorità 65226 del 22 settembre 2025, (di seguito: comunicazione 22 settembre 2025), recante “Proposta di aggiornamento dello schema VAL allegato alla Determina DIEU 17/2020”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l’Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito anche: “imprese gasivore”), disciplinato dal decreto 541/2021;
- con la deliberazione 619/2023/R/eel, l’Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche: “imprese energivore”), disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024;
- il comma 4.5 dell’Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas e il comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel hanno previsto, tra l’altro, che ai fini della presentazione ai Portali per la raccolta delle istanze di accesso ai meccanismi agevolativi in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, per ciascun anno del periodo di riferimento, le suddette imprese devono fornire i dati per il calcolo del Valore Aggiunto Lordo (di seguito: VAL), in continuità con lo schema già previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel e dalla determinazione DIEU 17/2020;
- il comma 4.4 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel ha previsto che eventuali modifiche alle modalità di cui al comma 4.2 e 4.3, ivi incluse modifiche e integrazioni alle modalità di calcolo del VAL di cui alla determinazione DIEU 17/2020, sono apportate mediante determinazione del Direttore della Direzione DSME, previa informativa al Collegio dell’Autorità;

- la CSEA, con comunicazione 22 settembre 2025, ha segnalato l'opportunità di introdurre aggiornamenti allo schema di calcolo del VAL, allegato alla determina DIEU 17/2020, applicabili a partire dall'apertura dei Portali per la raccolta delle istanze delle imprese energivore e gasivore per il riconoscimento delle agevolazioni di competenza 2026 al fine di adeguare le voci che compongono il VAL come da aggiornamenti normativi;
- sulla base della suddetta comunicazione i possibili interventi proposti riguardano, in particolare, la modifica nella sezione relativa alle "Ulteriori informazioni" della voce relativa all'agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica, già presenti nell'Allegato 1 alla determina DIEU 17/2020, con l'obiettivo di integrare in un'unica voce sia l'agevolazione riconosciuta ai sensi del decreto 21 dicembre 2017 che quella prevista dal decreto-legge 131/2023 e di introdurre nel modello di calcolo del VAL una nuova voce, attualmente non contemplata nello schema, necessaria a rilevare le agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere di introdurre nel modello per la raccolta dei dati del VAL di cui alla determinazione DIEU 17/2020, le voci necessarie per tener conto delle agevolazioni riconosciute alle imprese gasivore e delle modifiche normative apportate dal decreto-legge 131/2023 per le agevolazioni energivori, applicabili a partire dalla raccolta delle dichiarazioni per le imprese energivore e gasivore per il riconoscimento delle agevolazioni di competenza dell'anno 2026;
- prevedere, nella sezione relativa alle "Ulteriori informazioni", del modello di calcolo del VAL di cui alla determinazione DIEU 17/2020, le seguenti modifiche:
 - le parole "*Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre)*" sono sostituite dalle seguenti parole "*Agevolazione energivori considerata nel calcolo delle voci precedenti*";
 - l'introduzione di una nuova voce denominata "*Agevolazione gasivori considerata nel calcolo delle voci precedenti*";
- dare mandato a CSEA di procedere, con la raccolta dati per la competenza 2026 in apertura il 1° ottobre, alla messa a disposizione di uno specifico modello con le modifiche e integrazioni previste ai precedenti alinea.

DETERMINA

1. ai fini della raccolta dei dati relativi al VAL, nell'ambito delle istanze attestanti la titolarità dei requisiti necessari a beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto 541/2021 e dal decreto-legge 131/2023 per le imprese gasivore e a forte consumo di energia elettrica, la CSEA utilizza il modello di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, valevole per le agevolazioni di competenza dell'anno 2026 e seguenti;
2. CSEA procede alla pubblicazione sul proprio sito delle istruzioni operative in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento;

3. la presente determinazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. la presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 30 settembre 2025

Il Direttore
Massimo Ricci